

COMUNE DI CHIONS

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di CHIONS.

2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia eventualmente contenute in altri regolamenti.

3. Per zona agricola del territorio comunale si intende qualsiasi area del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola indipendentemente dalla destinazione d'uso urbanistica.

Art. 2 - Obiettivo del Regolamento

1. Il presente regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento trovano applicazione in tutto il territorio comunale, a prescindere dalla qualificazione letterale e urbanistica delle sue zone.

Art. 4 - Espletamento del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco o da un suo Assessore delegato. Viene svolto dall'ufficio di polizia comunale, nonché dagli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza esistenti nel territorio della Repubblica Italiana.

2. Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

Art. 5 - Ordinanze del Sindaco

1. In applicazione al presente regolamento il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze.

CAPO SECONDO DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 6 - Disciplina dell'esercizio del Pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'autorità sanitaria, dal prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 7- Pascolo degli animali. Modalità

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

2. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni pubblici o di uso pubblico necessita il preventivo permesso del Comune (Allegato A). Per il pascolo su fondi privati occorre il preventivo assenso del proprietario (Allegato B).

Art. 8 - Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06,00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o cose altrui.

Art. 9 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco del Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. E' fatto obbligo inoltre di denunciare al Sindaco, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante l'ubicazione dei terreni stessi (Allegato C).

Art. 10 - Attraversamento di abitato con animali

1. Nel percorrere le strade comunali o vicinali i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 11 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. E' vietato entrare nei fondi con colture in atto, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o di animali domestici sfuggiti al proprietario.

2. Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che abbiano avuto il permesso dal proprietario comportandosi peraltro in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle

colture.

3. Qualora il conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e di caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere, per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo i confini recanti la scritta «Coltura in atto. Vietato l'accesso»(art.30 del T.U. 26.07.1939).

4. Ferme restando le disposizioni di cui al C.C. (art. 843, 2° e 3° comma e art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art.12 - Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti speciali.

2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e con regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

Art.13 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo, si applica una sanzione amministrativa da Lit. 50.000 a Lit. 300.000.

2. L'oblazione in via breve è di Lit.100.000.

CAPO TERZO IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 14 - Terreni liberi. Divieti

1. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

2. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Art. 15 - Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti.

2. L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.

3. Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.

4. I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Piano regolatore dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità Comunale e comunque da questa approvate sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S..

Art. 16 - Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

3. In tutti i casi, in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad esempio da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all'art 4 del presente regolamento, per i successivi provvedimenti di competenza.

4. Quando l'Autorità Comunale accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

5. La medesima Autorità potrà, per esigenze irrigue, autorizzare l'interruzione temporanea del deflusso delle acque alle seguenti condizioni:

- a) l'interruzione del deflusso non deve avere durata superiore alle quarantotto ore per ogni intervento di irrigazione;
- b) i proprietari i cui terreni possono subire allagamenti abbiano rilasciato il consenso scritto all'interruzione;
- c) le opere per l'interruzione del deflusso devono essere immediatamente rimosse al termine dell'intervento;
- d) in caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse precedentemente predisposte in modo che le acque meteoriche possano defluire liberamente;
- e) il richiedente deve assumersi in sede di richiesta scritta ogni responsabilità per danni a persone o cose conseguenti all'intervento di interruzione.

Art.17 - Scarico nei fossi

1. E' vietato scaricare nei fossi delle strade Comunali, vicinali ed interpoderali, acque di qualsiasi natura, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati o autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

Art.18 - Servitù di scarico

1. Lo scarico delle fognature private ed in certi casi della fognatura pubblica, consentite in fossi interpoderali, vengono disposte dall'autorità comunale.

2. A tutela dell'utilità e dell'igiene, i succitati scarichi sono soggetti alla manutenzione necessaria a cura e spese del Comune, il quale ne dà preavviso ai proprietari dei fondi interessati, che devono dare libero accesso alla loro proprietà e non devono porre impedimenti all'esecuzione dei lavori. Eventuali danni alle colture saranno risarciti.

3. I proprietari dei fondi sono tenuti a garantire il libero deflusso delle acque, nonché il ripristino del fosso di scarico nella configurazione originaria, qualora modificato.

Art.19 - Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e delle acque provenienti dai fondi superiori è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture confinanti.

2. I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura e a spese dei frontisti, e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Art. 20 - Tombinatura di fossi e canali

1. I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza, devono presentare apposita domanda all'Autorità Comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

Art. 21 - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato.

2. Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno. La distanza a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a tre metri (3 m.), mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto, tale distanza potrà essere di un metro e mezzo (1,5 m.); per siepi, viti, arbusti, e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di almeno 50 centimetri dal confine.

3. Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

4. I proprietari di alberi e siepi piantumati lungo le strade sono obbligati ad una potatura periodica anche in modo tale da non restringere la carreggiata e da non invadere i marciapiedi; sono obbligati altresì a recidere i rami delle piante che si protraggono oltre il ciglio stradale o sul marciapiede.

Art. 22 – Abbeveratoi e bacini idrici

1. La raccolta di acqua a scopo agricolo e a scopo di abbeverare gli animali che avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a 5 mc. e con superficie libera eventualmente non inferiore a metri quadrati 2 deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale che la concederà quando risulti:

- a) che il fondo e le pareti sono impermeabili;
- b) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
- c) che sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi e insetticidi qualora necessario
- d) che il bacino sia adeguatamente recintato al fine di evitare che persone ed animali possano finirci dentro

Art.23 - Terreni per uso zootecnico

1. Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che attraverso le deiezioni e gli scoli si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo, oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere inquinato e infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione Comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

Art. 24 - Spargimenti sul suolo

1. Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento, anche se costituito da elementi inerti è consentito purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case contermini.

2. Lo spargimento è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. E' inoltre consentita la distribuzione di liquami su colture in atto, senza l'interramento, a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbino l'abitato.

3. Per quanto riguarda lo smaltimento e la distribuzione dei liquami sul suolo si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative statali e regionali di settore oltre a specifici regolamenti o disposizioni comunali.

4. Il trasporto deve essere effettuato all'infuori del periodo che va dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e le aree agricole interessate allo smaltimento del liquame dovranno essere ubicate ad una distanza minima di 80 ml. Dalle abitazioni (L. 319 del 10.05.1976 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 25 - Trasporto di letame e liquame

1. Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

Art. 26 - Divieto di scarico

1. Anche le aree non utilizzate per colture o per le attività descritte nei precedenti articoli, debbono essere controllate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, macerie e materiale putrescibile, nonché di residui industriali in quanto da tali scarichi possono derivare molestie e danno ai cittadini e rischi di inquinamenti.

2. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Art. 27 - Acque scorrenti in superficie

1. Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle.

2. Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo di raccolta da svuotarsi con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.

Art. 28 - Pulizia dei canali

1. Le rive dei canali, quando siano erbose, dovranno essere mantenute sgombre da eccessiva vegetazione; il fondo dei canali dovrà essere, periodicamente o comunque quando sia ordinato dall'Autorità Comunale, pulito dal materiale fangoso o putrescibile e da quanto altro disturbi lo scolo delle acque e possa dar luogo a ristagni e fatti putrefattivi.

Art. 29 - Depositi

1. E' vietato realizzare senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale sulle strade comunali opere e depositi, anche temporanei, compresi gli accessori e le pertinenze.

Art.30- Sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.100.000 a Lit.600.000.

2. L'oblazione in via breve è di Lit.200.000.

CAPO QUARTO

CASE COLONICHE E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

Art. 31- Disciplina

1. Le case coloniche, a meno che non sia diversamente disposto nel corso del presente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di abitazione. Esse non debbono essere in nessun caso addossate a terrapieni ma devono essere distaccate dagli stessi di almeno tre metri.

2. I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni od operazioni agricole dalle quali può venire alterata l'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie), quando queste formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

Art.32 - Difesa dall'umidità

1. A qualunque uso destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono essere sempre difesi dall'umidità. A tale scopo si applicano le disposizioni previste dallo strumento urbanistico vigente e dalle leggi in materia.

Art. 33 - Latrine

1. Le condutture ed i fognoli devono essere mantenuti in condizioni igieniche soddisfacenti.

2. Le materie fecali delle latrine non possono essere immesse che in vasche imhoff o in pozzi neri a tenuta i quali debbono soddisfare alle prescrizioni del presente regolamento e di altri regolamenti comunali.

3. Sono proibite le latrine nei cortili.

Art. 34 - Dotazione idrica

1. Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile tramite periodici accertamenti batteriologici e/o chimici.

Art. 35 - Scolo delle acque

1. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.

Art. 36 – Allevamenti a carattere intensivo - Igiene dei ricoveri.

1. La costruzione di ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.- Servizio Igiene e Sanità per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

2. L'autorizzazione deve indicare la/le specie allevate e la capienza massima.

3. L'autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del DPR 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) qualora si tratti di:

- a) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- b) allevamenti industriali o commerciali che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- c) canili gestiti da enti pubblici o privati a scopo di commercio, ricovero od addestramento;
- d) allevamenti di animali da pelliccia e/o di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia.

4. I ricoveri per animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del DPR 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, in buono stato di costruzione, intonacati ed imbiancati almeno una volta all'anno, dotati di acqua potabile e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni. Devono essere altresì facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili; a tale scopo i locali dovranno essere dotati di idonee prese d'acqua.

5. Per quanto riguarda i fabbisogni di spazio per gli animali allevati si fa riferimento alle eventuali normative specifiche e, in mancanza di queste, si stabiliscono i seguenti parametri:

- a) altezza minima dei ricoveri : 3m;
- b) dimensioni atte ad assicurare un minimo di 20 mc di aria per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o annutoli o puledri=7 ovini o caprini=50 Tacchini o oche=100 Polli o altre specie avicole=100 Conigli).

6. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.

7. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non intaccato da sterco o da altre materie.

8. Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini e bufalini solo se aventi lo stesso livello sanitario.

9. E' vietato tenere il pollaio o altri animali da cortile nelle stalle.

10. I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

11. I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento

ambientale.

12. Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali verrà stabilita di volta in volta una capienza massima.

Art. 37– ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE - Igiene dei ricoveri.

1. I ricoveri per animali allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, diporto, ornamento ed ai fini di difesa ed utilità quali: conigliere fino a 50 capi, pollai fino a 50 capi, apiari, porcilaie fino a 5 capi adulti, voliere, box cani e gatti fino a 3 capi, stalle di bovini ed equini fino a 2 capi, ricoveri per ovi-caprini fino a 5 capi, non sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco e non vengono considerati industrie insalubri.

2. Il proprietario di tali animali è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

3. In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) mantenere, per le nuove costruzioni, la distanza minima prevista dallo strumento urbanistico vigente;
- c) evitare il ristagno delle deiezioni;
- d) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- e) se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta;
- f) se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni vicini.

4. I porcili contenenti fino a 5 capi adulti da destinarsi ad uso familiare non possono essere costruiti se non in muratura ed alla distanza minima dalle abitazioni e dalle strade prevista dallo strumento urbanistico vigente; devono avere aperture sufficienti al ricambio dell'aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con materiale impermeabile e dotati di presa d'acqua.

5. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

6. Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

7. Fatta esclusione per le preesistenze è vietata la costruzione di nuovi porcili nelle zone definite A – B – C – H - D - nel vigente strumento urbanistico comunale.

8. Tali ricoveri per animali devono essere distaccati dalla casa di almeno 6 metri; debbono essere aerati e tenuti puliti.

9. Riguardo alle preesistenze entro le zone residenziali, sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque ad una distanza non inferiore ai mt. 10 dalle abitazioni di terzi.

10. Anche i forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali devono essere distaccati dalla casa colonica.

Art. 38 – Ricoveri per animali. Igiene della costruzione

1. I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un'altezza media non inferiore a metri 3 e dimensioni tali da assicurare almeno mc.10 di aria per ciascun capo di bestiame minuto e mc.20 per ogni capo di bestiame grosso. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le

rastrelliere devono essere metalliche. Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla. E' assolutamente vietato l'impiego, come lettiera, del materiale di pagliericci usati.

2. I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa colonica. Quando ciò non sia possibile, i ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione, e non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri 10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno sei metri per quelli esistenti.

3. I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitabili.

Art. 39 – Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

1. Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

2. I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 25 metri dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

3. Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) consentire un'autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla;
- b) avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm.30;
- c) essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile, per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni capo di bestiame.

4. Mucchi di letame e altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d'acqua potabile, da acquedotti, serbatoi e strade, e purché non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

Art. 40 - Abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l'emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.

2. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.

3. Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.

4. E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 41 – Depositi di foraggi ed insilati

1. I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 20 metri dalle civili abitazione di proprietà ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

3. I copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di fienili e/o insilati devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua

al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti.

Art.42 - Sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit. 100.000 a Lit. 600.000.

2. L'oblazione in via breve è di Lit. 200.000.

CAPO QUINTO DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art.43 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici

1. Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile.

2. I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la altrui proprietà e le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

3. In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità Comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art.44 - Manutenzione di strade interpoderali

1. Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art.45 - Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di esse una regolare capezzagna di larghezza minima di m.3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso ciò al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi; e di larghezza minima di m.1 nei casi di aratura parallela alla strada.

Art.46 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre (a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 settembre) al fine di ridurre la

proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art.47 - Circolazione dei mezzi sulle strade

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra o altro materiale in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombrò e alla pulizia dell'area interessata.

Art.48 - Spigolature

1. Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art.49 - Sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.100.000 a Lit. 600.000.

2. L'oblazione in via breve è di Lit.200.000

CAPO SESTO

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art.50 - Definizione di siepe

1. E' così definita una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree ed arbustive.

Art.51 - Eliminazione delle siepi, delle zone boscate e delle piante autoctone

1. E' assolutamente vietato procedere all'eliminazione totale o parziale delle siepi e delle zone boscate esistenti.

2. Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione sindacale (Allegato D).

3. E' severamente vietato a chiunque il taglio di quelle piante autoctone il cui fusto, all'altezza dal suolo di metri 1, raggiunga la circonferenza di cm. 200. Eventuali deroghe possono essere concesse, previa regolare domanda al Sindaco, solo con documentate e motivate esigenze.

Art.52 - Taglio delle siepi

1. E' vietato il taglio a raso delle siepi. E' fatto quindi obbligo di mantenere il ceppo vitale per

favorire la riproduzione delle varie specie arboree.

2. Sono oggetto di tutela, e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde o altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

Art.53 - Eliminazione di erbe infestanti

1. E' altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

Art.54 - Manutenzione delle siepi

1. E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse nel rispetto dell'art. 56.

Art.55 - Impianto di siepi e di piante

1. Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendano provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate quali: rovere, carpino bianco, bagolaro, platano, robinia, catalpa, olmo, nocciolo, acero campestre, biancospino, pruno, sambuco, acacia, frassino, salice, gelso, pioppo, ontano e corniolo.

2. Le operazioni di impianto dovranno essere effettuate entro un anno dalla data della comunicazione di intenzione d'impianto.

3. Il Sindaco provvede all'applicazione del presente articolo disponendo le relative verifiche sullo stato dei luoghi.

Art.56 - Accensione di fuochi nelle campagne

1. In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.

2. E' permessa l'accensione di fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura, dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali purchè venga effettuata ad almeno 100 mt. dalle abitazioni e dalle strade statali, provinciali e comunali, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le abitazioni o le strade statali, provinciali e comunali.

3. Chi accende il fuoco deve assistervi fino a quando non sia completamente spento. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in leggi nazionali, e regionali e nelle ordinanze di attuazione..

Art.57 - Sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.100.000 a Lit.600.000.

2. L'oblazione in via breve è di Lit.200.000.

CAPO SETTIMO

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art.58 - Autorizzazione del Sindaco

1. I produttori agricoli, che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento sono tenuti a munirsi della autorizzazione del Sindaco e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e quelle dell'agriturismo.

Art.59 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, delle parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

Art.60 - Sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.100.000 a Lit.600.000.

2. L'oblazione in via breve è di Lit.200.000.

CAPO OTTAVO

MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art.61 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti, o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla Legge 18.06.1931, n.987 e successive modificazioni contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; il Comune collaborerà altresì con l'Amministrazione Provinciale nella lotta guidata.

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931, n.987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.06.1933, n.1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori ed ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità

Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, e di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati.

Art.62 - Cartelli per esche avvelenate

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «terreno avvelenato» o simile.

Art.63 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

1. La Legge Regionale del 29.03.1988 n. 16 vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti e anticrittogamici alle colture, sia legnose sia erbacee durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.

2. L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 03.08.1968 n. 1255.

3. Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso di prodotti con tossicità di ex 1^a classe, ora definiti molto tossici - tossici e di quelli di ex 2^a classe, ora definiti nocivi, è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto e dell'impiego rilasciato dall'ispettorato dell'Agricoltura dopo apposito esame.

4. E' severamente proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc. .

Art. 64 – Modalità d'impiego degli antiparassitari

1. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

2. All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti già alla I^a e II^a classe tossicologica, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.

3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi già di III^a e IV^a Classe, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc).

4. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci

in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

5. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purchè il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura «*coltura (o terreno) trattato con presidi sanitari*» . E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Art.65 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi

1. La raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931, n.99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931, n.772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti della «carta di autorizzazione» rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche, e secondo le modalità specificata nella carta stessa.

2. La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita Legge Regionale n.34 del 03.06.1981.

Art.66 - Salvaguardia delle macchie boschive

1. E' fatto divieto di recidere e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione del Sindaco.

Art.67 - Impiego di diserbanti

1. E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.

2. E' fatto obbligo di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, evitando pericolosi fenomeni di deriva e nel rispetto del presente regolamento.

Art.68 - Sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.100.000 a Lit. 600.000.

2. L'oblazione in via breve è di Lit.200.000.

CAPO NONO MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 69 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

2. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffuse o sospetti di

esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;

b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente.

3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art.70 - Seppellimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti può essere eseguito esclusivamente previo nulla osta del Sindaco su conforme parere del competente Servizio Veterinario.

Art.71 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

Art.72 - Cani a guardia di edifici rurali

1. Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire impedito il libero accesso ad esse.

Art.73 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola quando non tenuti a guinzaglio.

2. I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.

3. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.

4. E' fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi anche tramite idonea pulizia.

Art.74 - Cani vaganti trovati senza museruola

1. I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.

2. I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art.75 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art.76 - Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art.37 del regolamento di polizia veterinaria approvato con la legge n.320 del 08.02.1954 e delle altre norme vigenti in materia.

Art.77 - Maltrattamento di animali

1. I vigili urbani che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art.727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Art. 78 - Sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.100.000 a Lit.600.000.

2. L'oblazione in via breve è di Lit.200.000.

CAPO DECIMO

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.79 - Colture agrarie. Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 80 - Sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da Lit.150.000 a Lit.900.000.

2. Oblazione in via breve di Lit.300.000.

CAPO UNDICESIMO

PENALITA'

Art.81 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Quando la violazione è prevista dal Codice Penale non è ammessa la sanzione amministrativa pecuniaria, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nell'infrazione rilevata, essendo obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art.2 del Codice di Procedura Penale.

Art.82 - Oblazione in via breve

1. Le trasgressioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi.

2. Qualora la contestazione personale non sia stata fatta, il contravventore, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

Art.83 - Deduzioni difensive

1. Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgano del pagamento ai sensi del precedente art.82, gli stessi possono far pervenire, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi e/o chiedere di essere sentiti in carta semplice indirizzata al Sindaco.

Art.84 - Determinazione ed irrogazione delle sanzioni

1. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché il rapporto a lui trasmesso, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti indicati nel relativo articolo del Regolamento, l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese, entro 30 giorni dalla data di notifica di detto provvedimento, all'autore dell'infrazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente agli interessati, alle persone obbligate e all'organo che ha redatto il rapporto.

2. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento dovrà fare seguito la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 689 del 24.11.1981.

Art.85 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme e le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.86- Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e dispone, quando ricorrano gli estremi di cui all'art.153 del T.U. 1915, n.138, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art.87 – Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da Lit.200.000 a Lit.1.200.000, con oblazione in via breve di Lit.400.000.

Art.88 - Sequestro e custodia di cosa

1. I soggetti indicati nell'art. 82 all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro si dovranno seguire i modi e i limiti di cui al C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

Art.89 - Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specificata del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzione;

c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni.

3. Essa si protrarrà fino a quando non siano stati adempiuti dal contravventore gli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art.90 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esame favorevole da parte del competente organo di controllo regionale e la successiva pubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi del vigente statuto.

2. L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

3. Sono abrogati il precedente Regolamento in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.

Allegato A) – riferimento all'art. 7

Al Signor
SINDACO
del Comune di

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 7.

Richiesta di autorizzazione per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in qualità di proprietario e / o di _____ del gregge costituito dai seguenti animali:

n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____
n°. _____

chiede al Signor Sindaco del Comune di _____ l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopraelencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -
Foglio _____ mappale _____ -

a decorre dalla data del _____ sino alla data del _____.
_____, li _____

Firma: _____

Allegato B) – riferimento all'art. 7

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 7.

Autorizzazione per il pascolo su terreni privati

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario
e / o conduttore di terreni agricoli in Comune di
_____ contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

A U T O R I Z Z A

con la presente il Sig. _____ nato a
_____ il _____ residente a
_____, ad effettuare il pascolo del gregge
costituito dai seguenti animali:

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

n°. _____

a decorre dalla data del _____ sino alla data del
_____.

_____, li _____

Firma: _____

Allegato C) – riferimento all'art. 9

Al Signor
SINDACO
del Comune di

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 9.

Denuncia per il pascolo su terreni siti in Comune di _____.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario
e / o di _____ del gregge costituito dai seguenti
animali:

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

n° _____

denuncia al Signor Sindaco del Comune di _____ che dal
_____ al _____ attraverserà il territorio comunale per il
pascolo dei sopraelencati animali nei terreni come da allegata autorizzazione.

_____, li _____

Firma: _____

Allegato D) – riferimento all'art. 53

Al Signor
SINDACO
del Comune di

Oggetto: Regolamento di Polizia Rurale – articolo 53.

Richiesta di autorizzazione per estirpazione siepe.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di proprietario
– conduttore – persona autorizzata dal proprietario o conduttore dei terreni
siti in Comune di _____ e contraddistinti al:

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

Foglio _____ mappale _____ -

chiede al Signor Sindaco del Comune di _____
l'autorizzazione all'estirpazione della siepe campestre / zona boscata sita sui terreni
sopra indicati.

A tal fine dichiara che :

- ◆ la siepe medesima è composta dalle seguenti essenze: _____
_____;
- ◆ la siepe ha una estensione in lunghezza di metri _____ ed una
larghezza media di metri _____ per un totale di metri quadrati
_____;
- ◆ l'area suddetta non ricade negli ambiti previsti dalla Legge 08/04/1982 n.
22, Legge Regionale 12/11/1997 n. 34 e successive modifiche ed
integrazioni (classificazione di bosco).

_____, li _____

Firma: _____

INDICE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art.2 - Obiettivi del Regolamento
- Art.3 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art.4 - Espletamento del servizio di polizia rurale
- Art.5 - Ordinanze del Sindaco

CAPO SECONDO - DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art.6- Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art.7 - Pascolo degli animali. Modalità
- Art.8 - Pascolo in ore notturne
- Art.9 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- Art.10- Attraversamento di abitato con animali
- Art.11- Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art.12- Esercizio di caccia e pesca
- Art.13- Sanzioni

CAPO TERZO - IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

- Art.14- Terreni liberi. Divieti
- Art.15- Irrigazione
- Art.16- Deflusso delle acque
- Art.17- Scarico nei fossi
- Art.18- Servitù di scarico
- Art.19- Spurgo di fossi e canali
- Art.20- Tombinatura di fossi e canali
- Art.21- Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art.22- Abbeveratoi
- Art.23- Terreni per uso zootecnico
- Art.24.- Spargimenti sul suolo
- Art.25- Trasporto di letame e liquame
- Art.26- Divieto di scarico
- Art.27- Acque scorrenti in superficie
- Art.28- Pulizia dei canali
- Art.29- Depositi
- Art.30- Sanzioni

CAPO QUARTO - CASE COLONICHE, LORO ANNESSI E RICOVERI PER ANIMALI

- Art.31- Disciplina
- Art.32- Difesa dall'umidità
- Art.33- Latrine
- Art.34- Dotazione idrica
- Art.35- Scolo delle acque
- Art.36- Allevamenti a carattere intensivo - Igiene dei ricoveri
- Art.37- Allevamenti a carattere familiare - Igiene dei ricoveri
- Art.38- Ricoveri per animali - Igiene della costruzione
- Art.39- Letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

Art.40- Abbeveratoi
Art.41- Depositi di foraggi ed insilati
Art.42- Sanzioni

CAPO QUINTO - DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art.43- Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici
Art.44- Manutenzione di strade interpoderali
Art.45- Aratura dei terreni
Art.46- Pulizia delle aree private e terreni non edificati
Art.47- Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade
Art.48- Spigolature
Art.49- Sanzioni

CAPO SESTO - NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art.50- Definizione di siepe
Art.51- Eliminazione delle siepi, delle zone boscate e delle piante autoctone
Art.52- Taglio delle siepi
Art.53- Eliminazione di erbe infestanti
Art.54- Manutenzione delle siepi
Art.55- Impianto di siepi
Art.56- Accensione di fuochi nelle campagne
Art.57- Sanzioni

CAPO SETTIMO - VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art.58- Autorizzazione del Sindaco
Art.59- Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
Art.60- Sanzioni

CAPO OTTAVO - MALATTIA DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI.

Art.61- Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria
Art.62- Cartelli per esche avvelenate
Art.63- Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti
Art.64- Modalità d'impiego degli antiparassitari
Art.65- Raccolta di piante o parti di piante e funghi
Art.66- Salvaguardia delle macchie boschive
Art.67- Impiego di diserbanti
Art.68- Sanzioni

CAPO NONO - MALATTIE DEL BESTIAME

Art.69- Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
Art.70- Seppellimento di animali morti
Art.71- Vaccinazione e profilassi degli animali domestici
Art.72- Cani a guardia degli edifici rurali
Art.73- Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici aperti al pubblico
Art.74- Cani vaganti trovati senza museruola
Art.75- Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art.76- Trasporto di animali
Art.77- Maltrattamento di animali
Art.78- Sanzioni

CAPO DECIMO - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.79- Colture agrarie. Limitazioni
Art.80- Sanzioni

CAPO UNDICESIMO - PENALITA'

Art.81- Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art.82- Oblazione in via breve
Art.83- Deduzioni difensive
Art.84- Determinazione ed irrogazione delle sanzioni
Art.85- Sanzioni amministrative e disposizioni generali
Art.86- Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio
Art.87- Inottemperanza all'ordinanza
Art.88- Sequestro e custodia di cosa
Art.89- Sospensione delle licenze
Art.90- Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATI:

- A) - riferimento art. 7 - Fac-simile di domanda per permesso preventivo da richiedere al Comune per il pascolo su terreni pubblici o di uso pubblico;
- B) – riferimento art. 7 - Fac-simile di stampato per il preventivo assenso del proprietario per il pascolo su terreno privato;
- C) – riferimento art. 9 - Fac-simile di stampato per la denuncia al Sindaco riguardante qualsiasi mutamento rispetto ai terreni di pascolo;
- D) – riferimento art. 53 - Fac-simile di stampato per la preventiva autorizzazione del Comune all'estirpazione delle siepi.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 24 novembre 2000

Il Sindaco
Claudio VIAN

Il segretario comunale
dott. Paolo DEL VECCHIO